

41.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti)	17
Missioni valevoli nella seduta del 9 ottobre 2001	3	(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	20
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti)	24
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .	5	(Sezione 5 – Articolo 5, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	30
Ministro della difesa (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti)	41
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti)	42
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 8 – Articolo 8, emendamento ed articoli aggiuntivi)	44
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 9 – Articolo 9, emendamento ed articolo aggiuntivo)	46
Disegno di legge S. 373 (approvato dal Senato) n. 1456	7	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamenti) ..	47
(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	7	Comunicazioni del Governo sui più recenti sviluppi della situazione internazionale ...	48
		(Sezione 1 – Risoluzioni)	48

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 9 ottobre 2001.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mereu, Minniti, Moroni, Pacini, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vièspoli, Vietti, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Baccini, Ballaman, Biondi, Bonaiuti, Brugger, Colucci, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Kessler, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mereu, Minniti, Moroni, Pacini, Pistelli, Ricciotti, Sgarbi, Stefani, Stucchi, Taormina, Tremaglia, Urso, Valducci, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ASCIERTO: « Norme in materia di trattamento economico del personale appartenente ai Corpi speciali ROS, GICO, SCO, NOCS, GIS » (1717);

RAMPONI: « Nuove norme sulla rappresentanza militare » (1718);

MARIO PEPE: « Istituzione di case da gioco stagionali nei comuni di Anzio e di Ariccia » (1719).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 975, d'iniziativa del deputato RUSSO SPENA, ha assunto il seguente titolo: « Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 ».

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOATO ed altri: « Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte » (1436) *Parere delle Commissioni II e IV.*

II Commissione (Giustizia):

MARTINAT: « Modifica dell'articolo 149 del codice di procedura civile, in

materia di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale » (672) *Parere della I Commissione*;

MARTINAT: « Disposizioni in materia di danno alla persona e di tutela risarcitoria delle vittime » (680) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

VALPIANA: « Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Venezia » (896) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

PISAPIA: « Modifica all'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il regime di semilibertà » (1245) *Parere delle Commissioni I e XI*;

PISAPIA: « Modifiche all'articolo 179 del codice penale in materia di riabilitazione » (1247) *Parere della I Commissione*;

PERLINI ed altri: « Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della corte di appello di Roma e della corte di assise d'appello di Roma » (1601) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001 » (1579) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV*.

V Commissione (Bilancio):

MENIA: « Norme per lo sviluppo economico e della ricerca scientifica nelle province di Trieste e Gorizia » (618) *Parere delle Commissioni I, III, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X e XI*.

VI Commissione (Finanze):

MENIA ed altri: « Disposizioni in materia di agevolazioni sul prezzo del gasolio per riscaldamento nei comuni compresi

nella zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 » (616) *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Disposizioni per il recupero e il riordino della proprietà fondiaria nei comuni montani » (689) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIII*;

FOTI ed altri: « Agevolazioni fiscali per favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie » (1345) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII*.

VII Commissione (Cultura):

MARTINAT ed altri: « Disposizioni per l'apprendimento dell'inno nazionale nelle scuole elementari e medie » (661) *Parere della I Commissione*.

VIII Commissione (Ambiente):

ARNOLDI: « Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni e dell'urbanistica » (1547) *Parere delle Commissioni I, II, VII e XI*.

X Commissione (Attività produttive):

ZELLER: « Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale » (71) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

XI Commissione (Lavoro):

MENIA: « Norme in materia di erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti ai soggetti già residenti nei territori italiani ceduti alla Jugoslavia » (620) *Parere delle Commissioni I, III e V*;

MARTINAT ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di norme a tutela delle lavoratrici madri » (667) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

ROCCHI ed altri: « Norme in materia di ricerca, sperimentazione e utilizzo di tecniche di manipolazione dell'informazione genetica » (703) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XIII e XIV;*

VALPIANA ed altri: « Istituzione delle banche per la conservazione del sangue dei cordoni ombelicali » (892) *Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FRATTA PASINI e LAINATI: « Disposizioni per rendere distintive e visibili le siringhe ad uso commerciale » (1105) *Parere delle Commissioni I e X.*

XIII Commissione (Agricoltura):

LUMIA: « Disciplina delle "strade del pesce mediterraneo" » (905) *Parere delle Commissioni I, V, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MAZZOCCHI ed altri: « Introduzione della denominazione di "pane tradizionale italiano" nella produzione e commercializzazione del pane » (1394) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*

Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 5 ottobre 2001, l'onorevole Maurizio GASPARRI —

in qualità di deputato — ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Trieste, n. 2743/01 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 28 settembre 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MINNITI ed altri n. 9/1387/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2001, concernente lo stato giuridico del personale impegnato nella missione EUMM (*European Union Monitoring Mission*).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 5 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S SME 003/2001 relativo alla fase di sviluppo per un congegno di autodistruzione, SDF (Self Destruct Fuze), per il submunizionamento del sistema d'arma MLRS (Multiple Launch Rocket System). (46).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 novembre 2001.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 5 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sull'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per il 2002 (47).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 novembre 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 settembre 2001, a pagina 5, prima colonna, alla sedicesima riga, sostituire le parole; « e V » e con le seguenti: « , V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria). ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 settembre 2001, a pagina 6, prima colonna, alla ventiduesima riga, sostituire le parole: « e V » e con le seguenti: « , V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria). ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 ottobre 2001, alla pagina 13, prima colonna, nona riga, la dicitura « (doc. XIII, n. 5-*quater*) » deve intendersi sostituita dal seguente: « (doc. XIII, n. 1-*quater*) ».

DISEGNO DI LEGGE S. 373 — PRIMI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (APPROVATO DAL SENATO) (1456)

(A.C. 1456 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO I

NORME PER INCENTIVARE
L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA
SOMMERSA

ART. 1.

(Dichiarazione di emersione).

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:

a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente,

hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;

b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo

caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attività di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.

4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato

nei termini e con le modalità di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1° gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.

8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è

determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA

ART. 1.

(Dichiarazione di emersione).

Sopprimerlo.

1. 1. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Gli imprenditori con le seguenti: I datori di lavoro.

Conseguentemente, ai restanti commi dell'articolo 1, nonché negli articoli 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole gli imprenditori con le seguenti: i datori di lavoro e la parola: imprenditore con le seguenti: datore di lavoro.

- *1. 32. Pistone, Sgobio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Gli imprenditori con le seguenti: I datori di lavoro.

Conseguentemente, ai restanti commi dell'articolo 1, nonché negli articoli 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole gli imprenditori con le seguenti: i datori di lavoro e la parola: imprenditore con le seguenti: datore di lavoro.

- *1. 12. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dichiarazione di emersione con le seguenti: dichiarazione di adesione ad un accordo di emersione nelle modalità e nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 2, alinea, e lettera a), terzo periodo, nonché al comma 3, primo, secondo e quinto periodo, al comma 8, terzo periodo, ed all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dichiarazione di emersione con le

seguenti: dichiarazione di adesione agli accordi di emersione di cui al comma 1 dell'articolo 1.

1. 13. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2001 con le seguenti: 28 febbraio 2002.

1. 14. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: 8 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente al 75 per cento per il primo anno, al 70 per cento per il secondo anno e al 65 per cento per il terzo anno;

Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: e dei contributi previdenziali aggiungere le seguenti: e premi assicurativi;

Conseguentemente, al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente: I lavoratori possono, a domanda, ricostruire

la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 novembre 2001. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di 60 mesi, periodi contributivi di 20 mesi ogni 12 mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 30 novembre 2001. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi;

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì deter-

minata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.

1. 15. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: previo parere favorevole delle.

1. 16. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 sia riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; il datore di lavoro è altresì esonerato dalle sanzioni previste

per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità.

***1. 11.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Pistone, Reallacci, Rocchi, Zanella.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 sia riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; il datore di lavoro è altresì esonerato dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità.

***1. 34.** Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: programma di emersione aggiungere le seguenti: a mantenere inalterati i livelli occupazionali, nonché a regolarizzare il rapporto di lavoro con tutti i lavoratori sottoscrivendo contratti di assunzione a tempo indeterminato.

1. 2. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: , fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione,

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'imposta sostitutiva si applica a partire da un valore pari al triplo del costo del lavoro fatto emergere con la dichiarazione.

1. 33. Pistone, Sgobio.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: 10 per cento fino

alla fine del periodo con le seguenti: 50 per cento per il primo periodo d'imposta, del 70 per cento per il secondo periodo d'imposta e dell'80 per cento per il terzo periodo d'imposta.

1. **3.** Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: dell'8 per cento *fino alla fine della lettera con le seguenti:* del 15 per cento per il primo periodo, del 20 per cento per il secondo periodo e del 25 per cento per il terzo periodo.

1. **4.** Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: comprensiva della quota a carico dei lavoratori interessati dalla dichiarazione di cui al comma 1.

1. **17.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale, nella dichiarazione di emersione indicano esclusivamente il maggior imponibile previdenziale, con applicazione della contribuzione previdenziale sostituiva.

1. **37.** Rava, Nicola Rossi, Benvenuto, Rossiello, Marcora.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: che, parallelamente, si impegnano nel *con le seguenti:* interessati al.

1. **18.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini,

Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: si applica una imposta *fino alla fine della lettera con le seguenti:* da qualsiasi recupero di imposta IRPEF non versata.

1. **5.** Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi fiscali dovuti sulla base di quanto precedentemente previsto sono a carico dell'impresa, che usufruirà di un corrispondente credito d'imposta.

1. **35.** Grandi, Tolotti.

Sopprimere il comma 3.

1. **6.** Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 3, sostituire i periodi quarto, quinto e sesto con il seguente: Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, pena la non ammissibilità a nessuno degli incentivi fiscali previsti dalla presente legge, in unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione.

1. **7.** Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione si applicano le norme di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996,

n. 608, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196.

1. 19. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: delle imprese che con le seguenti: dipendenti e con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa i cui datori di lavoro.

1. 21. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: possono, parallelamente fino alla fine del comma con le seguenti: sono esenti da qualsiasi pagamento di imposte fiscali e previdenziali relative al periodo di immersione dichiarato dall'impresa. Ai lavoratori in oggetto è garantita la ricostruzione, per intero, della propria posizione pensionistica e previdenziale relativa agli anni di immersione, a totale carico dello Stato.

1. 8. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi con le seguenti: regolarizzare la propria posizione, connessa.

1. 22. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: i loro debiti fiscali e previdenziali fino alla fine del comma con le seguenti: a titolo gratuito i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo e nella misura di un terzo a carico del datore di lavoro. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione di lire 130 miliardi per gli anni 2003 e seguenti dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1. 20. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: lire 200.000 con le seguenti: lire 10.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole da: fino ad un massimo di 5 anni fino a: un terzo con le seguenti: esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata di due terzi, con riferimento ai minimi contrattuali nazionali.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole da: con lo stesso fino alla fine del comma.

1. 36. Grandi, Tolotti.

Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente: La regolarizzazione da parte dei datori di lavoro garantisce ai lavoratori la copertura previdenziale per tutto il periodo regolarizzato, senza oneri a carico del lavoratore.

- 1. 24.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di cinque anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo e nella misura di un terzo a carico del datore di lavoro.

- 1. 23.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole da: cinque anni *fino a:* un terzo *con le seguenti:* dieci anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino ad un massimo della metà.

- 1. 25.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire la parola: volontaria *con le seguenti:* a carico del datore di lavoro se lavoratori dipendenti.

- 1. 31.** Pistone, Sgobio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I lavoratori possono fruire del trattamento di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 4, anche in conseguenza di autonoma dichiarazione di emersione. In tal caso all'imprenditore, che conseguentemente si impegni nel programma di emersione, si applicano i benefici previsti dalle presenti disposizioni con le relative aliquote dimezzate.

- 1. 26.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'imprenditore che aderisce al programma di emersione è tenuto, secondo quanto previsto all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, ad adeguare la retribuzione del lavoratore emerso al minimo contrattuale, ove questa sia inferiore.

- 1. 27.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è definito un piano *fino a,* *al secondo periodo:* basato su idonee *con le seguenti:* entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1° gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento

delle autorità di vigilanza del settore e dell'amministrazione finanziaria ed è basato su.

1. 28. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: con esclusione di quelle contributive aggiungere le seguenti: nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale.

1. 29. Finocchiaro, Cardinale, Enzo Bianco, Burtone, Lumia.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: al riequilibrio fino a quota destinata con le seguenti: , di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

1. 9. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quella destinata a finanziare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

all'alinea, alla tabella allegata, sopprimere il numero 2):

sostituire la lettera a), con la seguente:

a) I benefici di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono cumulabili con l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, ivi comprese le spese sostenute per

la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

1. 38. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quella destinata a finanziare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

all'alinea, alla tabella allegata, sopprimere i numeri 1), 3) e 8);

all'alinea, alla tabella allegata, numero 5), sostituire le parole: commi 4, 5 e 24 con le seguenti: commi 4 e 24;

sostituire la lettera b), con la seguente:

b) le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non sono cumulabili con l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed in ogni caso quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è inferiore al dieci per cento dell'imponibile totale.

1. 39. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quella destinata a finanziare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono cumulare i relativi benefici con gli incentivi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppresse le parole da: « o con altri aiuti » fino alla fine del comma.

1. 40. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quella destinata a finanziare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole da: ovvero sino a: optando per l'applicazione con le seguenti: nonché fruire;

al secondo periodo, sostituire le parole da: per le spese sino alla fine del comma con le seguenti: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri e le modalità per il cumulo dei benefici di cui al presente comma. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppresse le parole da: « o con altri aiuti » fino alla fine del comma.

1. 41. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate.

1. 30. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole da: determinata la misura fino alla fine del periodo con le seguenti: determinato lo stanziamento riferito alla copertura totale dei contributi previdenziali dei lavoratori relativamente ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione.

1. 10. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 1.600.000 milioni si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

1. 01. Collè.

(A.C. 1456 – sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.**

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione – Delega al Governo in materia di tutela ambientale).

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:

a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;

b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale così come accertato da autorità pubblica competente;

b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare;

c) automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.

4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 2.**

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione – Delega al governo in materia di tutela ambientale).

Sopprimerlo.

***2. 1.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sopprimerlo.

- *2. 11.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Sopprimerlo.

- *2. 19.** Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (*Regolarizzazione di violazioni di natura formale*). — 1. Per le violazioni amministrative e penali in materia ambientale unicamente di natura formale e che non abbiano provocato danno al bene protetto, requisito da accertarsi dall'autorità pubblica competente, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica il regime previsto dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Sono sempre esclusi i casi di violazioni di qualsiasi genere su beni ambientali, culturali, storico-artistici, archeologici e paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché i casi di violazioni commesse in aree individuate dai programmi riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonché nelle aree demaniali e nelle aree individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

- 2. 12.** Pecoraro Scanio, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini,

Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 1, aggiungere la seguente: non.

- 2. 2.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: amministrative fino alla fine del periodo con le seguenti: meramente formali relative ad inosservanza di obblighi autorizzatori e di documentazione amministrativa.

- 2. 13.** Pecoraro Scanio, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in materia ambientale aggiungere le seguenti: , commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge,

- 2. 9.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto con le seguenti: e non sono caratterizzate dalla messa in pericolo o dal danno al bene protetto.

- 2. 8.** Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimere i commi 2 e 3.

- *2. 3.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Sopprimere i commi 2 e 3.

***2. 18.** Pistone.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: ad adottare fino a: tutela ambientale aventi con le seguenti: a presentare un disegno di legge avente.

2. 4. Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2. 5. Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: ambientali fino a: destinatario dell'ordine al con le seguenti: contravvenzionali in materia ambientale, operante a seguito del pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa e dell'ottemperanza all'ordine impartito dalla pubblica amministrazione competente, inteso ad elidere le conseguenze dannose o pericolose della condotta ed a garantire il.

2. 14. Pecoraro Scania, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: reati ambientali aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli che contemplano casi di violazione della normativa urbanistica,

2. 10. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scania, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: alla metà del con la seguente: al.

2. 6. Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sono comunque escluse dall'applicazione della presente norma le violazioni disciplinate: dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 485, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 691, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 97, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

2. 15. Pecoraro Scania, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: la procedura di ravvedimento operoso di cui alla presente lettera non si applica alle violazioni urbanistiche ed edilizie nonché alle violazioni commesse in aree demaniali, aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché in aree sottoposte a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico e architettonico ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. 7. Lion, Pecoraro Scania.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ferme restando le cause estintive dei reati ambientali, le province au-

tonome di Trento e di Bolzano assicurano il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispettivo territorio, adeguando a tal fine la propria normativa concernente le violazioni ambientali a carattere amministrativo ai sensi di quanto previsto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

***2. 16.** Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ferme restando le cause estintive dei reati ambientali, le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispettivo territorio, adeguando a tal fine la propria normativa concernente le violazioni ambientali a carattere amministrativo ai sensi di quanto previsto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

***2. 20.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Il CIPE adotta, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, programmi di coordinamento delle attività delle autonomie locali finalizzati ad incentivare il risanamento ambientale e il recupero dei siti inquinati da parte dei soggetti delle imprese responsabili del danno.

2. 17. Lion, Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

(A.C. 1456 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.

2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo.

5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

Sopprimerlo.

3. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Con lo stesso decreto aggiungere le seguenti: sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 al settore agricolo e.

3. 2. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: adeguate forme di con la seguente: la.

3. 3. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Sinergie per la lotta al lavoro nero).* — 1. Ai fini della lotta al lavoro sommerso ed all'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che

stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenute nei rispettivi archivi.

2. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, saranno definite con apposite convenzioni da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati.

3. 04. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis — 1. A tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente ed autonomo, e che nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, è consentito regolarizzare la loro posizione assicurativa con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mediante autodenuncia da inoltrare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autodenuncia dovrà contenere l'indicazione del periodo di mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo massimo di cinque anni antecedenti all'autodenuncia medesima, fatti salvi i diritti acquisiti in altre posizioni in tutti gli anni pregressi.

3. Unitamente all'autodenuncia gli interessati dovranno esibire prova del pagamento all'INPS di una somma pari a lire 200.000 per ogni anno di mancata iscrizione, nei limiti di cui al comma 2, senza applicazione di sanzioni e interessi, nonché richiedere l'iscrizione negli elenchi

dei coltivatori diretti, indicandone i requisiti, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'autodenuncia stessa.

4. Il pagamento di tale somma deve essere effettuato in unica soluzione e deve intendersi a garanzia e copertura di tutto quanto sopra.

5. La presentazione dell'autodenuncia, corredata della documentazione di cui al comma 3, produce l'automatica estinzione di ogni obbligo di versamento di contributi, di restituzione di mora ed altre sanzioni.

3. 02. Rava, Gambini, Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion, Rosiello, Marcora.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Lotta al lavoro nero nel settore edile). — 1. Al fine di un'efficace verifica dei comportamenti contributivi delle aziende del settore edile, di contrastare il lavoro sommerso e di assicurare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni finalizzate allo scambio, anche mediante collegamenti telematici, dei dati residenti nei rispettivi archivi.

3. 03. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Iscrizioni a ruolo dei criteri degli enti previdenziali). 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i debiti formatisi dal 2001 in poi, l'avviso bonario è obbligatoriamente inviato dall'Ente e per essi il predetto termine di trenta giorni è elevato a sessanta. »;

b) al comma 5, le parole « entro il termine di quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di centoventi giorni ».

3. 05. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Decentramento di competenze). 1. Il secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così sostituito: « Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui al precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dalla competente sede dell'INPS in misura non superiore a due volte e mezzo l'importo delle trattenute o dei versamenti predetti ».

2. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

3. 06. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini,

Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Dilazioni). — 1. Le regolarizzazioni rateali dei debiti per contributi o premi e relativi accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, sono concesse secondo i criteri e le modalità fissate dai rispettivi Consigli di amministrazione nel limite massimo di 60 rate mensili.

2. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali di cui al precedente comma è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di tre punti.

3. Al fine di facilitare la riscossione del credito, in casi eccezionali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti impositori, può essere autorizzato un piano di ammortamento del debito in un numero di rate superiore a quello previsto al comma 1.

3. 07. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Modifiche al regime sanzionatorio in materia contributiva). 1. La disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica anche alle violazioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della predetta legge per i quali, a tale data, non sia stato effettuato il pagamento delle sanzioni amministrative.

2. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; i commi 15 e 16 del predetto articolo 116 sono così sostituiti:

« 15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, i Consigli di amministrazione degli enti impositori fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza;

b) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria;

c) in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore;

d) nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione;

e) nelle ipotesi di procedure concorsuali e in casi eccezionali in cui la riduzione delle sanzioni può facilitare il recupero dei crediti contributivi. »

3. 08. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. La responsabilità personale di amministratori di enti locali per violazione degli articoli 11, 12, 13 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 commesse fino al 31 dicembre 1994, è limitata ai soli casi di colpa grave. Le relative sanzioni amministrative sono revocate dalle amministrazioni competenti. I contenziosi in corso di estinguono con compensazione delle spese.

3. 01. Diana.

(A.C. 1456 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER
GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

ART. 4.

*(Detassazione del reddito di impresa
e di lavoro autonomo reinvestito).*

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo im-

porto si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

ART. 4.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito).

Sopprimerlo.

4. 1. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

ART. 4.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: « con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, con l'aliquota del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta gennaio 2003 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo 11, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

« 4-quater. Anche al lordo della deduzione di cui al comma 4-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base imponibile delle piccole e medie imprese è comunque ridotta in misura pari al 30 per cento ».

4. 11. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Norma generale antielusione).* —

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici,

sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano, anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

Conseguentemente, sostituire il titolo del capo II con il seguente: Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale.

4. 25. Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: e di lavoro autonomo il 50 per cento con le seguenti: 30 per cento per le grandi imprese e 60 per cento per le piccole imprese, artigiane, del commercio e per il lavoro autonomo.

4. 23. Grandi, Tolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.

4. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento

del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minore impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle attività produttive, sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti.

4. 10. Realacci, Letta, Verneti, Gentiloni, Giachetti, Vigni, Pecoraro Scanio, Lion, Cento.

Al comma 1, sostituire le parole: successivamente al 30 giugno e nell'intero con le seguenti: e nel.

4. 12. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , con facoltà di escludere fino alla fine del comma.

4. 3. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le imprese che adottano investimenti tecnologici innovativi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti, l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento.

4. 13. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

4. 4. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , e alle spese sostenute per la formazione fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. L'incentivo di cui all'articolo 4 si applica alle spese sostenute di cui al seguente comma 2.

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:

1) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

d-bis) le spese documentate sostenute per l'acquisto di computer per un importo complessivo non superiore a lire due milioni;

d-ter) le spese documentate sostenute per l'acquisto di prodotti editoriali e di prodotti su supporto informatico, specificamente finalizzati all'aggiornamento professionale, per un importo non superiore a lire 1.000.000;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria per un importo non superiore a lire 1.000.000; le spese per la frequenza di corsi universitari per un importo non superiore a lire 3.000.000 elevati a lire 5.000.000 se sostenute all'estero; le spese per frequenza di corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitari o per corsi di formazione professionale, per un importo non superiore a lire 10.000.000, elevato a lire 15.000.000 se sostenute all'estero »;

b) all'articolo 47, comma 1, alla lettera c), le parole: « premio o sussidio » sono soppresse;

c) all'articolo 65, comma 1, dopo la lettera c-septies), è inserita la seguente: c-octies) le spese, per un ammontare annuo complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, per la frequenza di corsi universitari per giovani di età non superiore a 30 anni a condizione che gli studi siano completati e che entro un anno dal loro termine siano assunti a tempo indeterminato. Qualora gli studi non siano completati o entro un anno dalla loro conclusione, la condizione non si verifichi, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'anno in cui si perde il diritto alla deduzione, sono dovute integralmente le minori imposte versate negli anni in cui si è fruito della deduzione, maggiorate del tasso annuale di riscossione delle imposte fissato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dei regolamenti emanati a norma dello stesso articolo, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Non sono ammesse in deduzione le spese sostenute per il

coniuge, i figli, gli affidati o affiliati o ascendenti dell'imprenditore, dei soci o amministratori della società ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.

4. 14. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le spese sostenute per l'adeguamento alle norme relative alla sicurezza del lavoro.

4. 15. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definite dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.

4. 16. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché l'intero costo del personale assunto con contratto di apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese.

4. 18. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini,

Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché il 50 per cento del costo del personale assunto con contratto di apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese.

4. 17. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di imprese artigiane e piccole imprese l'incentivo si applica anche alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del titolare e dei soci dell'impresa.

4. 19. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai cinque anni aggiungere le seguenti: e comunque non inferiore ai tre anni.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

4. 5. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: in cui l'investimento è stato maggiore con le seguenti: , anche se unico, in cui l'investimento è stato maggiore. Per i soggetti che iniziano l'attività nei periodi di imposta agevolati di cui al comma 1, il beneficio spettante per il primo periodo di

imposta è determinato assumendo la media degli investimenti in misura pari a zero.

4. 20. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano attività agricole è concesso un credito di imposta nella misura del 30 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2002, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. 24. Rava, Nicola Rossi, Benvenuto, Rossiello, Marcora.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: il completamento di opere sospese,

4. 6. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed alle relative opere di recupero edilizio di cui alle lettere c), d) ed e), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. 21. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il reddito non assoggettato ad imposizione in base ai commi 1 e 2 rileva agli effetti dell'attribuzione del credito d'imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 del predetto comma 4 dell'articolo 105.

4. 22. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Gli incentivi e le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono usufruibili da parte dell'imprenditore a condizione che gli investimenti comportino un incremento occupazionale nel triennio successivo agli stessi pari al 5 per cento del numero complessivo dei lavoratori occupati all'atto della richiesta degli incentivi e delle agevolazioni medesime e che il rapporto di lavoro dei nuovi assunti sia a tempo pieno e indeterminato.

4. 7. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Alle imprese che occupano più di 15 dipendenti si applicano gli incentivi fiscali di cui ai commi 1 e 2 solo nel caso in cui abbiano adempiuto alle norme previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

***4. 8.** Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Alle imprese che occupano più di 15 dipendenti si applicano gli incentivi fiscali di cui ai commi 1 e 2 solo nel caso in cui abbiano adempiuto alle norme previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

***4. 9.** Cento.

(A.C. 1456 – sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSA TABELLA NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 5.

*(Sostituzione di precedenti
agevolazioni fiscali).*

1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:

a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero,

in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non può eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi

prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruente delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,

non rilevano ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

TABELLA
(articolo 5, comma 1)

1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente « Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

2) Legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale »: articolo 2, commi da 8 a 13;

3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466: articolo 12;

4) Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente « Misure in materia fiscale »: articolo 3, commi 1 e 2;

5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »: articolo 6, commi 4, 5 e 24;

6) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »: articolo 9;

7) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »: articolo 145, commi 74 e 95;

8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese »: articolo 2.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).

Sopprimerlo.

5. 1. Giordano, Russo Spena.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5. *(Partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte sui redditi)*. 1. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole da: « a persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) al terzo comma, primo periodo, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, » sono soppresse;

d) al quarto comma, secondo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

2. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

5. 10. Pistone.

Al comma 1, alinea, alla tabella allegata, sopprimere il numero 6).

5. 3. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, alinea, alla tabella allegata, sopprimere il numero 7).

Conseguentemente, dopo il comma, 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le agevolazione di cui all'articolo 145, commi 74 e 95, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non sono cumulabili con l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

- 5. 2.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

Sopprimere il comma 2.

- 5. 8.** Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore le norme previste dalla legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) per incentivare l'occupazione.

- 5. 9.** Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo*). — 1. Per fronteggiare le difficoltà del settore del turismo a seguito dei gravi fatti dell'11 settembre 2001, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, un fondo per misure straordinarie di sostegno al settore del turismo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle misure di sostegno del settore, in particolare tra le seguenti:

a) la sospensione per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, a carico delle imprese del settore;

b) l'estensione del credito di imposta di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, ai datori di lavoro del settore del turismo che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 31 dicembre 2002, rinnovino i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato;

c) l'estensione fino al 30 aprile 2002 dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinari e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, di cui al comma 15 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedendo l'estensione di tali misure, dal 1° gennaio 2002, alle imprese del settore turistico anche con meno di cinquanta dipendenti.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 13;

all'articolo 14, sopprimere il comma 1.

- 5. 01.** Gambini, Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Elenchi dei contribuenti*). — 1. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4 »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

5. 03. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Tassazione dei redditi di capitale). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il

riordino del trattamento tributario dei titoli di Stato ed equiparati e di tassazione delle operazioni speculative operate sul mercato dei cambi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con applicazione di aliquote proporzionali all'ampiezza delle transazioni relative a strumenti finanziari denominati in valuta estera, comprese tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve termine e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo. A tal fine potrà essere prevista anche una revisione della disciplina relativa alla tassa sui contratti di borsa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni;

b) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi al fine di un loro accorpamento su un unico livello del 27 per cento;

c) applicazione anche ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 27 per cento di cui alla lettera b) prevedendo tuttavia la possibilità per i possessori di titoli pubblici di optare per l'indicazione nella dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare complessivo dei titoli pubblici posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota d'imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a duecento milioni, e del 22 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i duecento milioni. In tali casi la ritenuta del 27 per cento viene applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, con la previsione di modalità accelerate di rimborso dei crediti d'imposta risultanti;

d) abrogazione di tutte le norme incompatibili con le disposizioni delle lettere da a) a c), ed in particolare di quelle contenute nella lettera l) del comma 160 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nei relativi decreti legislativi di attuazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. 04. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Norme in materia di contrasto di interessi). 1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

2. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento ».

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole: « pari al 19 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni; »;

c) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi

previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e*), *f*) e *i-bis*), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e*) ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti ».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

5. 05. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Responsabilità dei professionisti che appongono il visto di conformità*). 1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, L'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del

presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma ».

2. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza ».

5. 06. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Funzioni del collegio sindacale*). 1. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, l'effettiva applicazione delle medesime. ».

5. 07. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*). 1. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »; le parole:

« o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire quindici milioni »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire dodici milioni »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire dodici milioni »; le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle seguenti: « con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire quindici milioni »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni »; le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a lire quindici milioni ».

5. 08. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Disposizioni in materia di sospensione della riscossione e di composizione delle commissioni tributarie*). 1. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti; ».

5. 09. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis. (*Servizio ispettivo di sicurezza*). 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 5-quater.

ART. 5-ter. (*Organizzazione del Servizio ispettivo di sicurezza*). 1. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni,

o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

3. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile.

4. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

5. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

6. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

7. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa

e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

ART. 5-*quater*. (*Funzioni del SIS*). 1. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 5-*sexies*, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 5-*quinquies*;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o

giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie; nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

4. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

5. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 5-*bis*, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

7. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

ART. 5-*quinquies*. (*Anagrafe patrimoniale*). 1. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 5-*quater*.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5-*sexies*, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assi-

stenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 5-*sexies* sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

4. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 5-*sexies* sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli stessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 5-*ter*. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

ART. 5-*sexies*. (Regolamento di attuazione). 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies*.

ART. 5-*septies*. (Potenziamento dell'anagrafe tributaria). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il potenziamento del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) diretta acquisizione, attraverso collegamento con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, dei dati e delle informazioni di cui al numero 7) del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e di cui al numero 7) del secondo comma

dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativi ai conti intrattenuti dai contribuenti con le banche e con l'Ente poste;

b) abrogazione delle disposizioni contenute nelle norme citate nella lettera a) che, nell'attività di accertamento, condizionano l'acquisizione ed il conseguente utilizzo dei dati relativi ai conti bancari e postali alla preventiva autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona;

c) definizione delle misure idonee a garantire che coloro che vengono in possesso dei dati raccolti ai sensi della lettera a) assumano le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

5. 010. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*. (Deduzione integrale costi beni ammortizzabili). — 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, l'importo dei beni cui è consentita la deduzione integrale nell'esercizio viene elevato da lire un milione a due milioni.

5. 02. Lettieri, Potenza.

(A.C. 1456 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISENGO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO III

INNOVAZIONE

ART. 6.

*(Nuove disposizioni in materia
di sottoscrizione del capitale sociale).*

1. La sottoscrizione del capitale delle società per azioni, delle società in acco-

mandata per azioni e delle società a responsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di assicurazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

INNOVAZIONE

ART. 6.

(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale).

Sopprimerlo.

6. 1. Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6 — *(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale)* — 1. All'articolo 2327 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La sottoscrizione del capitale sociale delle società per azioni può essere in tutto o in parte sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. »

2. All'articolo 2474 del codice civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« La sottoscrizione del capitale sociale delle società a responsabilità limitata può

essere in tutto o in parte sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria ».

3. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di assicurazione.

6. 2. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

(A.C. 1456 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali).

1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, primo comma, le parole: « o dell'Amministrazione pubblica » sono soppresse;

b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« ART. 24-bis. — 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando

il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore ».

2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente

legge, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali).

Sopprimerlo.

7. 1. Giordano, Russo Spena, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il ricercatore è titolare esclusivo fino alla fine del periodo con le seguenti: e l'invenzione industriale è fatta nell'ambito di una ricerca eseguita esclusivamente con finanziamento pubblico, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono all'inventore.

7. 4. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione del diritto allo sfruttamento per sé e/o da parte di terzi, per il quale è obbligatorio e vincolante il parere dell'università o della pubblica amministrazione di appartenenza.

7. 2. Giordano, Russo Spena, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 2, sopprimere le parole: ovvero a privati finanziatori della ricerca,

7. 5. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 4, sostituire le parole: cinque anni dalla data di rilascio del brevetto *con le parole:* tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o cinque anni dalla comunicazione della avvenuta invenzione di cui al precedente comma 1, a seconda di quale delle due scadenze si verifichi per prima.

7. 6. Rossi Nicola, Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 4, sopprimere le parole: , o di farli sfruttare da terzi,

7. 3. Giordano, Russo Spena, Titti De Simone.

(A.C. 1456 - sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO IV

**SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI
INUTILI E SEMPLIFICAZIONE**

ART. 8.

(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori).

1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2215. — *(Modalità di tenuta delle scritture contabili).* — I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo

della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:

« I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente ».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni ».

4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di lire 20.000 »;

b) nella colonna « Modo di pagamento », dopo le parole: « Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata », sono aggiunte le seguenti: « o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

ART. 8.

(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori).

Sopprimerlo.

8. 1. Giordano, Russo Spina.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8. *(Disposizioni al fine di ridurre le dichiarazioni).* — 1. L'importo di lire 360.000 annue di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e relativo all'esenzione dell'obbligo di dichiarazione per i possessori di soli redditi fondiari, è elevato, a decorrere dal periodo in corso alla data del 31 dicembre 2001, a lire 1.000.000.

8. 01. Lettieri, Potenza.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8. *(Delega per la revisione degli oneri deducibili e detraibili dal reddito).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2002 e con effetto dal periodo d'imposta 2002, uno o più decreti legislativi recanti la riforma relativa alla disciplina degli oneri deducibili e detraibili dal reddito a norma degli articoli 10, 13-bis, 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da altre disposizioni vigenti in materia, con i seguenti criteri:

a) trasformazione degli attuali oneri deducibili dal reddito complessivo in oneri detraibili, esclusi i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ovvero i contributi versati in forme pensionistiche complementari e i premi versati in forme pensionistiche individuali;

b) rideterminazione dell'attuale percentuale di detrazione prevedendo anche, se necessario, aliquote diversificate in base alla tipologia degli oneri detraibili;

c) previsione, per determinati oneri detraibili, della possibilità che la detrazione stessa sia effettuata direttamente dal soggetto terzo delegato all'incasso dell'onere;

d) revisione degli attuali oneri deducibili dal reddito o degli oneri detraibili, eliminando quelli non più rispondenti alle esigenze del cittadino e, nel contempo, introducendo altre tipologie di detrazioni:

tali revisioni possono comunque essere effettuate annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, con effetto dal periodo d'imposta successivo; in sede di prima applicazione la revisione può essere effettuata entro il termine del 31 marzo 2002;

e) possibilità di previsione di un massimale complessivo di detrazione legato al reddito complessivo;

f) previsione della possibilità di poter dedurre gli oneri deducibili dal reddito complessivo e le detrazioni per oneri dall'imposta lorda, nell'anno in cui sono state sostenute e nei due successivi.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'economia e finanze, previo parere non vincolante delle commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione del provvedimento.

3. La disposizione contenuta nel comma 2 non deve comportare, complessivamente, maggiori oneri a carico del bilancio.

8. 02. Lettieri, Potenza.

(A.C. 1456 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 9.

*(Semplificazione di adempimenti
in vista dell'introduzione dell'euro).*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, an-

che se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile »;

b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5 ».

2. Per le società di persone, in conformità alle disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro).

Sopprimerlo.

9. 1. Giordano, Russo Spina.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9. *(Disposizioni in materia di trasformazione, aggiornamento e revisione degli importi da lire in euro).* — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti per la trasformazione, aggiornamento e revisione di tutti gli importi da lire in euro stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari e applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici. Tali importi, di qualsiasi natura anche tributaria, vengono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.

9. 01. Lettieri, Potenza.

(A.C. 1456 – sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro ».

2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ot-

tobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoreprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza).

Sopprimerlo.

10. 1. Giordano, Russo Spena, Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. (Norme di carattere antielusivo). – 1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2001.

10. 2. Pistone.

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUI PIÙ RECENTI
SVILUPPI DELLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE**

(Sezione 1 - Risoluzioni)

La Camera,

preso atto che:

i sanguinosi e devastanti atti di terrorismo dell'11 settembre 2001 costituiscono attacchi armati nei confronti degli Stati Uniti, e si risolvono in una minaccia alla pace, alla stabilità ed alla sicurezza internazionali;

tale minaccia deve essere contrastata con fermezza da tutti i paesi, in conformità ai principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, e senza differenziazioni, allo scopo di liberare la comunità internazionale dalla cultura del terrorismo e riaffermare i principi di solidarietà alla base della stessa Carta;

tale impegno è stato condiviso da un numero elevato di paesi in ogni area geografica, che hanno dimostrato di contrastare le giustificazioni del terrorismo confermandone altresì l'estraneità a tutte le culture ed a tutte le religioni, come dimostrato dalla inequivocabile presa di posizione di alcuni paesi arabi;

considerato che:

esiste l'assoluta necessità di individuare e neutralizzare i responsabili e gli organizzatori delle barbare atrocità dell'11 settembre 2001, nonché i relativi sostenitori e fiancheggiatori, al fine di prevenire ulteriori attentati e debellare le reti del terrorismo internazionale;

la cooperazione tra gli Stati per la lotta al terrorismo internazionale deve costituire una priorità fondamentale per tutti i paesi che in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite, credono nei valori universali della democrazia e della libertà e perseguono l'obiettivo della pace e della sicurezza di tutti i popoli;

gli elementi probatori evidenziati nel corso del Consiglio atlantico del 2 ottobre 2001 consentono l'individuazione dei responsabili degli attacchi armati dell'11 settembre 2001 insieme ai relativi fiancheggiatori, responsabilità poi confermata da dichiarazioni di rivendicazione del terrorista Osama Bin Laden rese il 7 ottobre 2001, al quale fa capo l'organizzazione « Al Quaida »;

si sono quindi dissipati i dubbi della comunità internazionale, ed in particolare degli Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, circa l'imputazione della responsabilità degli attentati dell'11 settembre;

le iniziative militari, assunte dagli Stati Uniti a partire dal 7 ottobre 2001 costituiscono quindi esercizio legittimo del diritto di autodifesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, come riconosciuto dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 1368 del 12 settembre 2001 e n. 1373 del 28 settembre 2001;

gli Stati Uniti, in applicazione del trattato istitutivo della NATO, hanno richiesto ai paesi membri dell'Alleanza spe-

cifiche misure individuali e collettive di solidarietà ed assistenza logistica evidenziate nell'ambito del Consiglio atlantico del 3 ottobre, poi accolte dagli Stati membri dell'Alleanza;

gli Stati Uniti hanno intrapreso, specifiche iniziative militari contro obiettivi ben delimitati, al fine di assicurare la preservazione dell'incolumità della popolazione afghana;

le iniziative militari intraprese sono affiancate da iniziative di assistenza umanitaria, consistenti nella fornitura di generi alimentari e medicinali a favore della popolazione afghana e di quella dei paesi della regione che possono subire le conseguenze delle azioni intraprese;

rilevato l'opportunità che la prosecuzione delle iniziative militari sia accompagnata dall'intensificazione delle iniziative della comunità internazionale per la definizione di soluzioni politiche durevoli per le principali crisi regionali in corso, prima fra tutte quella arabo-israeliana;

ascoltate le comunicazioni del Governo in merito agli sviluppi della situazione;

impegna il Governo:

a tenere conto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1368 del 12 settembre 2001 e 1373 del 28 settembre 2001;

delle dichiarazioni del Consiglio Atlantico del 12 settembre 2001 e del 4 ottobre 2001, che hanno reso operativo l'articolo 5 del Trattato di Washington;

delle conclusioni del Consiglio europeo straordinario dei capi di Stato e di Governo dell'Unione europea del 21 settembre 2001;

a confermare in questa fase cruciale di lotta al terrorismo internazionale, la piena solidarietà dell'Italia al popolo ed al governo degli Stati Uniti d'America, nonché alle istituzioni dell'Alleanza atlantica, assicurando il sostegno alle azioni anche militari, che si renderanno a tal fine

necessarie, tenendo costantemente e tempestivamente informato il Parlamento;

ad assumere in particolare le responsabilità dovute per dare pronta esecuzione agli impegni derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del Trattato istitutivo della NATO;

a rafforzare tutte le misure necessarie per combattere la povertà, le malattie endemiche e per ridare una speranza di sviluppo, in particolare alle popolazioni del sud del mondo.

(6-00004) *(Nuova formulazione)* « Vito, La Russa, Volontè, Cè, La Malfa, Craxi ».

La Camera,

premesso che:

l'attentato dell'11 settembre 2001 contro le Torri gemelle a New York elio contro il Pentagono costituiscono un atto terroristico che colpisce l'intera umanità. La brutalità di simili atti dimostra come sia illusorio proseguire nell'idea di un mondo sicuro per pochi e sia invece necessario lavorare per un mondo sicuro per tutti;

è assolutamente necessario individuare i colpevoli ed assicurarli alla giustizia;

è indispensabile isolare il terrorismo fondamentalista per poterne disarticolare ogni organizzazione locale o internazionale;

proprio per questo le iniziative di guerra contro l'Afghanistan del governo degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna sono completamente sbagliate in quanto ispirate dalla logica della ritorsione e della vendetta. Iniziative di guerra tanto più inaccettabili perché colpiscono nelle città persone innocenti sommando alla sofferenza della dittatura dei Talebani quella provocata dai cruise e dalle bombe atlantiche;

lo scatenamento della guerra, i concetti di « giustizia infinita », « crociata » eccetera, per quanto accompagnate da dichiarazioni più o meno rassicuranti sull'intenzione dell'occidente di non aprire un conflitto generalizzato contro l'Islam o, peggio ancora, in difesa della superiore civiltà occidentale, hanno già acceso molte micce che potrebbero, se non si pone subito fine ai bombardamenti indiscriminati, portare conseguenze inimmaginabili per l'intera umanità;

la pretesa degli USA di farsi giustizia da sé, e di scegliere a tale scopo gli alleati più utili, ha inferto un ulteriore colpo alla credibilità della funzione stessa delle Nazioni Unite ed in particolare del Consiglio di Sicurezza, in un momento e su un problema, per giunta, sul quale non era e non è prevedibile l'opposizione del veto da parte di nessuno dei paesi membri;

l'invocazione dell'applicazione dell'articolo 5 della NATO per un atto terroristico, che per quanto grave in costo di vite umane e di sicurezza, non è in nessun modo assimilabile ad una aggressione militare da parte di un paese estraneo all'Alleanza, in realtà mira a proseguire, visto che già in occasione della guerra del Kosovo un passo significativo era stato compiuto, nella trasformazione della NATO stessa in una organizzazione militare offensiva completamente estranea al diritto internazionale e dedita ad imporre con la forza all'intero pianeta gli interessi dei paesi ricchi;

gli USA hanno boicottato in ogni modo l'istituzione di un tribunale penale internazionale, che invece è stata sostenuta con forza dall'Italia;

gli USA si sono sempre rifiutati di concorrere ad istituire una forza militare *ad hoc* o permanente sotto l'egida ed il comando dell'ONU, con l'evidente scopo di imporre un nuovo ordine unipolare ad egemonia statunitense come effettivo governo del mondo;

gli enormi problemi che affliggono gran parte dell'umanità, fame, sete, guerre,

epidemie, negazione degli elementari diritti umani e politici, che vengono usati cinicamente dal terrorismo per giustificare i propri atti, sono all'origine, insieme ai disinvolti aiuti forniti in passato proprio dagli Stati Uniti d'America e da altri paesi « occidentali », di un pericoloso consenso — che la guerra con i propri orrori pericolosamente allarga ed alimenta — dei gruppi dediti al terrorismo fanatico e religioso;

è necessaria l'immediata risoluzione del conflitto israelo-palestinese ponendo fine all'assedio ed alla invasione militare dei territori dell'Anp da parte delle truppe di Tel Aviv; la fine della colonizzazione dei territori palestinesi; la tutela dell'incolumità fisica delle popolazioni civili da conseguirsi con l'invio di un contingente di interposizione dell'Onu con l'incarico di far rispettare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza;

impegna il Governo:

a chiedere l'immediato cessate il fuoco da parte degli Usa e dei suoi alleati;

a dichiarare, in sede NATO, non applicabile l'articolo 5 del Trattato;

a sostenere la necessità di una operazione di contrasto al terrorismo promossa e guidata direttamente dall'ONU allo scopo di individuare ed arrestare i responsabili dell'attentato terroristico del'11 settembre;

a mettere conseguentemente a disposizione dell'ONU le strutture e il personale necessario;

a rifiutare l'uso del proprio territorio nazionale, dello spazio aereo e marittimo per qualsiasi operazione militare unilaterale degli USA o di altri paesi membri dell'Alleanza atlantica;

a predisporre il varo di un piano straordinario di aiuti alle popolazioni civili afgane in fuga dalla guerra, rafforzando e sostenendo il coraggioso lavoro dei volontari e delle ONG italiane impegnate in quel territorio;

a insistere, in sede bilaterale con gli USA, affinché il governo degli Stati Uniti d'America ratifichi in tempi rapidi l'istituzione del tribunale penale Internazionale;

a promuovere, in ogni istituzione internazionale, a cominciare dall'Unione europea, e nei rapporti bilaterali ogni iniziativa volta a eliminare i paradisi fiscali e a cancellare rapidamente il debito dei paesi poveri, istituire tassazioni delle transazioni finanziarie al fine di ottenere le risorse per debellare la fame e la sete nel mondo, combattere le malattie curabili che mietono decine di milioni di vittime ogni anno;

a promuovere, in ogni istituzione internazionale, ogni iniziativa volta ad interrompere immediatamente qualsiasi embargo o blocco economico e commerciale che abbia conseguenze per la popolazione civile, e ad ottenere il rispetto e l'applicazione delle risoluzioni dell'ONU che interessano il diritto di ogni popolo ad avere un territorio sul quale vivere e nel quale autogovernarsi.

(6-00005) « Bertinotti, Giordano, Deiana, De Simone, Alfonso Gianni, Mascia, Mantovani, Pisapia, Russo Spena, Valpiana, Vendola ».

Considerato che:

gli attacchi terroristici perpetrati l'11 settembre contro le città di Nuova York e Washington hanno causato la morte di migliaia di persone innocenti e hanno scosso le coscienze del mondo;

l'Italia, gli altri paesi dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica hanno condannato prontamente tali attacchi terroristici e hanno espresso la loro totale solidarietà al popolo e al governo americano;

l'Assemblea delle Nazioni Unite il 12 settembre, condannando questi odiosi atti di terrorismo, ha fatto appello alla cooperazione internazionale per tradurre in

giustizia gli autori, gli organizzatori, i mandanti e i complici delle atrocità commesse l'11 settembre e per prevenire ed eliminare ogni forma di terrorismo;

il Consiglio di Sicurezza sempre il 12 settembre, approvando la risoluzione 1368, ha definito gli atti terroristici dell'11 settembre come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale e ha riconosciuto il diritto inerente alla legittima difesa individuale o collettiva, qualora abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite;

il governo degli Stati Uniti sulla base di queste risoluzioni ha richiesto la consegna di Bin Laden, adducendo prove evidenti delle sue responsabilità nell'azione terroristica;

il governo talebano dell'Afghanistan si è rifiutato di consegnare Bin Laden, non ottemperando così alle indicazioni contenute nelle risoluzioni ONU, nonostante l'assunzione di responsabilità degli attentati dichiarata dallo stesso Bin Laden;

il regime dei talebani, che non è il governo legittimo dell'Afghanistan, è stato già condannato dalla comunità internazionale per le costanti violazioni dei diritti umani, a partire da quelli delle donne;

il Consiglio europeo il 21 settembre riunitosi in sessione straordinaria ha dichiarato che la lotta al terrorismo costituirà più che mai un obiettivo prioritario per l'Unione europea, ha sollecitato la costituzione di una coalizione globale la più ampia possibile sotto l'egida delle Nazioni Unite per la lotta al terrorismo, e ha approvato un piano di azione dell'Unione europea che comporta, tra l'altro, un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia in seno all'unione, e lo sviluppo di strumenti giuridici internazionali per bloccare le fonti di finanziamento del terrorismo;

il Consiglio europeo ha inoltre respinto con fermezza qualsiasi identificazione tra i gruppi di terroristi fanatici e il mondo arabo e musulmano;

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 settembre ha approvato all'unanimità la risoluzione 1373 in virtù della quale tutti i paesi devono contrastare e azzerare il finanziamento del terrorismo e congelare i capitali finanziari di coloro che compiono atti terroristici o vi danno supporto, prevedendo sanzioni penali per chiunque raccolga e metta a disposizione capitali per il raggiungimento di obiettivi terroristici, e l'istituzione di una commissione di monitoraggio alla quale gli Stati membri dovranno comunicare entro 90 giorni le iniziative intraprese al riguardo;

il Parlamento europeo in una risoluzione del 4 ottobre, accogliendo con favore le decisioni assunte dal Consiglio europeo il 21 settembre in materia di lotta al terrorismo internazionale, ha condannato in particolare l'ignobile strumentalizzazione della religione commessa dagli autori degli atti terroristici dell'undici settembre, che non possono essere identificati con l'Islam e ha respinto fermamente le opinioni che proclamano il primato di una civiltà su altre;

il Parlamento europeo nella stessa risoluzione ha chiesto tra l'altro alla Commissione europea di: riservare una particolare priorità alla cooperazione con l'alto rappresentante dalle Nazioni Unite per affrontare il problema dei rifugiati afgani; accelerare la convocazione del Forum parlamentare euromediterraneo nel quadro del processo di Barcellona per approfondire il dialogo politico; intensificare la lotta contro le esportazioni incontrollate e illegali di armi, nonché contro le armi chimiche e biologiche; approvare le misure di bilancio necessarie per far fronte alle maggiori esigenze nei settori della lotta al terrorismo e in materia di aiuti ai rifugiati e contrasto alle povertà;

considerato inoltre che:

il Consiglio Atlantico riunitosi il 12 settembre ha deciso che, se viene stabilito che gli atti terroristici perpetrati contro gli Stati Uniti sono stati diretti dall'estero, essi saranno ritenuti come un'azione rien-

trante nell'ambito dell'articolo 5 del Trattato di Washington, secondo il quale un attacco armato contro uno o più paesi alleati in Europa e in Nord America sarà considerato come un attacco diretto contro tutti gli alleati;

il Consiglio Atlantico nella stessa riunione richiamando la condanna dei capi di stato e di governo della Nato dell'aprile del 1999 contro il terrorismo considerato come una minaccia alla pace e alla stabilità, ha riaffermato la sua determinazione a combatterlo in coerenza con gli obblighi reciproci;

il Governo, riferendosi alla riunione del consiglio Atlantico, ha fornito una informativa di segretezza ai Presidenti di Camera e Senato sugli esiti delle indagini compiute per accertare le responsabilità degli attacchi dell'undici settembre, che ha posto in luce le responsabilità della rete terroristica capeggiata da Osama Bin Laden, nonché i collegamenti tra tale gruppo e il regime dei Talebani in Afghanistan;

il Consiglio Atlantico della Nato sulla base di tali informazioni ha concluso che l'attacco agli USA dell'undici settembre era stato originato dall'esterno, facendo in tal modo venir meno la sospensiva alla piena attivazione dell'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, che il Consiglio Nato aveva incluso nella sua decisione del 12 settembre;

il Governo, nella stessa seduta congiunta delle Commissioni affari esteri e difesa riunite del 4 ottobre, ha comunicato che in data 3 ottobre il governo degli Stati Uniti ha presentato alla Nato e ai paesi membri una prima richiesta di collaborazione — che comprende il permesso di sorvolo dello spazio aereo e di accesso a porti e aeroporti, la disponibilità degli aerei radar della Nato, lo schieramento nel Mediterraneo orientale delle forze navali permanenti della Nato, il rafforzamento dell'attività di « intelligence », l'elevazione dello stato di allertamento del nostro dispositivo di difesa, l'adozione di misure di assistenza finanziaria anche in favore di paesi che si impegnano a sostenere la lotta

contro il terrorismo — quale il Pakistan — e ha informato che l'Italia ha dato il proprio assenso a queste misure di sostegno logistico, considerandole compatibili con le capacità complessive del nostro strumento militare e di sicurezza;

tutto ciò premesso, la Camera:

ribadisce la propria solidarietà alle famiglie delle vittime dell'attentato dell'11 settembre, al governo americano, al popolo degli Stati Uniti;

riconferma la necessità di individuare e punire i colpevoli di quegli spaventosi attentati, dando corso alle misure previste dalla carta dell'ONU e alle indicazioni delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza;

condivide la risoluzione del Consiglio di Sicurezza che ha riconosciuto la legittimità dell'azione di polizia militare internazionale di lotta al terrorismo messa in atto dal Governo degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e di altri paesi;

sottolinea la necessità che tale azione, in quanto tale, sia perseguita e concentrata su obiettivi mirati e circoscritti, secondo criteri di proporzionalità, evitando il coinvolgimento di popolazioni e di civili inermi e immotivate estensioni del conflitto;

ribadisce l'urgenza di iniziative e politiche volte a dare soluzione ai conflitti aperti in molte regioni del mondo, a partire dalla ripresa di un'azione per la pace in Medio Oriente e sollecita un'azione specifica e permanente dell'Unione europea in tale direzione;

sottolinea la necessità di dare corso ad una vasta iniziativa di soccorso e assistenza alla popolazione afghana e ai profughi;

manifesta la solidarietà alla coraggiosa resistenza e lotta delle donne afgane contro ogni forma di fondamentalismo e autoritarismo integralista;

condivide la risoluzione approvata dal Parlamento europeo e ne fa proprie le raccomandazioni, in particolare le misure indicate per il rafforzamento della coope-

razione di polizia giudiziaria internazionale contro il terrorismo e i suoi finanziatori e sostenitori;

condanna l'ignobile strumentalizzazione della religione commessa dagli autori di tali atti assassini, che non possono essere identificati con l'Islam; respinge fermamente le opinioni che proclamano il primato di civiltà sulla base dell'adesione ad una determinata religione;

ribadisce l'importanza del dialogo interreligioso e dell'azione delle religioni nella lotta al terrorismo;

riafferma che la lotta contro il terrorismo deve avvenire nel rispetto delle libertà fondamentali e in aperto spirito di accoglienza verso musulmani europei e ai musulmani residenti negli Stati membri dell'UE;

sollecita la ratifica dello statuto del tribunale penale internazionale, collegato al sistema delle Nazioni Unite, con giurisdizione sui crimini più gravi, che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme;

ritiene che, anche le vicende di queste settimane, sollecitino a riprendere un'iniziativa per dare alla globalizzazione sedi di governo democratico sopranazionale, rafforzando le istituzioni internazionali, a partire dal rilancio dell'ONU e dalla riforma del suo Consiglio di Sicurezza;

esprime sostegno alle misure assunte dal Governo tese ad assicurare la sicurezza dei cittadini italiani e manifesta sostegno alle forze dell'ordine in esse impegnate;

tutto ciò premesso la Camera impegna il Governo a:

fornire la più ampia collaborazione sul piano internazionale per neutralizzare e sradicare ogni forma di terrorismo internazionale e, in questo quadro, a perseguire gli autori, gli organizzatori, i mandanti e i complici degli atti terroristici

commessi l'undici settembre, conformemente all'appello rivolto dall'Assemblea delle Nazioni Unite;

collaborare in seno all'Unione europea nella predisposizione di tutte le misure di rafforzamento della cooperazione giudiziaria, di sviluppo di strumenti giuridici internazionali per bloccare le fonti di finanziamento del terrorismo, come deciso dal Consiglio europeo del 21 settembre e in conformità della risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre;

fornire alla commissione di monitoraggio, istituita dalla risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza, le informazioni richieste sulle specifiche iniziative intraprese per contrastare e azzerare il finanziamento del terrorismo;

prestare agli Stati Uniti la collaborazione di assistenza e sostegno richiesta ai paesi membri dell'Alleanza Atlantica, nella misura e nei modi comunicati dal Governo al Parlamento, contribuendo in tal modo a una necessaria ed efficace operazione di polizia militare, secondo criteri di una giusta proporzionalità;

concorrere con le sedi internazionali ed europee alle azioni umanitarie a favore dei rifugiati, in particolare nei paesi della regione;

promuovere iniziative intese a rafforzare lo sviluppo della democrazia e della stabilità nelle regioni medio-orientali, in primo luogo e in particolare contribuire alla definizione di nuove proposte per fare uscire dallo stallo il negoziato di pace e dare una soluzione giusta e definitiva al conflitto israelo-palestinese, fondata sulla costituzione di uno Stato palestinese indipendente e su confini sicuri e riconosciuti per lo Stato d'Israele;

promuovere, in sede ONU, iniziative volte a favorire il superamento dell'embargo verso l'Iraq, nonché ad alleviare la critica situazione alimentare e sanitaria di cui soffre la popolazione civile, anche per le gravissime responsabilità del governo iracheno;

sostenere i rinnovati sforzi da parte di tutti i paesi nell'assicurare con maggiore rigidità il controllo del traffico di armi e riprendere l'impegno per lo smantellamento degli arsenali di armi chimiche, batteriologiche e nucleari;

impegnarsi, anche in vista del summit mondiale FAO di Rimini del prossimo novembre, a promuovere politiche internazionali per lo sviluppo, la qualità della vita, il lavoro, la salute, i diritti umani che riducano quel disagio sociale che può essere strumentalizzato dal terrorismo;

operare per azioni volte a mutare la qualità dei processi di globalizzazione, attraverso: l'impegno ad accrescere progressivamente verso lo 0,7 per cento del Pil agli aiuti alla cooperazione internazionale assicurando alla stessa cooperazione italiana l'approvazione di quella riforma generale che si attende da tempo; assicurare una politica dell'immigrazione equa e intelligente; rendere effettiva la legge sulla cancellazione del debito; cogliere la prossima conferenza WTO del Qatar per sostenere politiche commerciali promotrici di sviluppo e rispettose dei diritti delle popolazioni; insistere per l'applicazione del protocollo di Kyoto e degli accordi internazionali per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente;

referire costantemente e tempestivamente al Parlamento sull'evoluzione della crisi e sulle relazioni con la NATO e con le altre istituzioni internazionali.

(6-00006) *(Nuova formulazione)* « Rutelli, Fassino, Violante, Castagnetti, Intini, Mussi, Barbieri, Boccia, Innocenti, Loiero, Magnolfi, Monaco, Ruzzante ».

La Camera

premessi che:

riafferma con forza l'esecrazione per ogni atto di terrorismo e la solidarietà

con il popolo e le istituzioni degli Stati Uniti per gli attacchi dello scorso 11 settembre;

esprime la piena e sincera solidarietà agli Stati Uniti da ribadire con la massima determinazione e con essa l'assoluta priorità di individuare, catturare e punire i terroristi;

gli atti di terrorismo di New York e Washington vanno intesi come crimini contro l'umanità e pertanto ogni azione di forza debba essere conforme alle convenzioni antiterrorismo delle Nazioni Unite ed alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e mirata esclusivamente alla consegna alla giustizia degli autori, corresponsabili ed organizzatori dei crimini in questione;

l'uso della forza ed il ricorso all'autodifesa sono sanciti dal diritto internazionale e dall'articolo 51 della Carta dell'ONU e sono quindi principi irrinunciabili, ma tuttavia sottoposti dalla stessa Carta a talune condizioni e limiti;

il ricorso all'articolo 5 NATO, dapprima annunciato come operazione di solidarietà politica, si sta trasformando in strumento di legittimazione per una azione militare su larga scala che si configura come atto di guerra, con i bombardamenti su varie città afgane, che rischiano di proseguire a tempo indeterminato;

sussiste il rischio di una militarizzazione diffusa e di un conflitto a bassa intensità con durata ed obiettivi indefiniti che potrebbe attraversare tutti i paesi islamici e non, accusati a rotazione di ospitare basi terroristiche, e che potrebbe essere utilizzato per risolvere militarmente conflitti interni quali quello ceceno o quello in Xinjiang;

l'acutizzarsi del conflitto con nuove distruzioni, nuove vittime e nuove violenze anziché sradicare il terrorismo può alimentarlo ulteriormente innescando una spirale di terrore dagli esiti imprevedibili;

condanna ogni manifestazione tesa all'incitamento all'odio antiamericano e/o antiislamico;

il regime dei Taliban non è il governo legittimo dell'Afghanistan, ed è stato già condannato dalla comunità internazionale per le costanti violazioni dei diritti umani, a partire da quelli delle donne;

dalla coraggiosa resistenza e lotta delle donne afgane contro l'integralismo fondamentalista ed autoritario dipende gran parte del futuro democratico di questo come di altri paesi islamici;

è dovere imprescindibile per la comunità internazionale prendere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza ed il rispetto dei diritti umani fondamentali per la popolazione afgana ed i profughi e l'impegno per la soluzione della gravissima emergenza umanitaria nelle zone ai confini con l'Afghanistan, per la quale esprimiamo grande preoccupazione;

è in atto una mobilitazione delle forze democratiche della società civile per sradicare il terrorismo e costruire la pace contro la guerra, che avrà come momento particolarmente significativo la marcia Perugia-Assisi,

impegna il Governo:

ad adoperarsi con ogni mezzo per una soluzione politica del conflitto in corso che consenta la cattura, la consegna alla giustizia e la punizione dei terroristi, e quindi chiedere la cessazione immediata dei bombardamenti sull'Afghanistan, salvaguardando la popolazione civile, onde evitare l'estendersi del conflitto che è l'obiettivo degli stessi terroristi;

a rilanciare l'iniziativa diplomatica euromediterranea, accelerando il processo di partenariato euro-Mediterraneo e di allargamento dell'unione;

ad adoperarsi affinché venga permessa una presenza sul territorio della Croce Rossa internazionale e vengano sostenute le attività e le iniziative delle varie ONG umanitarie internazionali presenti al momento in Afghanistan;

a sostenere un maggior coinvolgimento della UE in sede decisionale strategica, il raggiungimento di un effettivo sistema di difesa e sicurezza comune dell'Europa, ed una riforma delle Nazioni Unite che consenta un reale coinvolgimento di tutti i paesi sulla base dei mutati equilibri mondiali e riconosca il diritto alla pace ed alla giustizia per tutti i popoli del mondo;

ad intraprendere una iniziativa a livello comunitario al fine di migliorare la cooperazione tra forze di polizia e di « intelligence » dei paesi membri, a condizione che vengano contemporaneamente rafforzati strumenti di controllo democratico e vengano tutelate le libertà ed i diritti civili;

a continuare la via del dialogo e della trattativa per giungere ad una soluzione del conflitto nell'area medio-orientale che veda finalmente la nascita di uno Stato palestinese e garantisca la sicurezza dello Stato d'Israele, e la rimozione dell'embargo all'Iraq;

a lanciare una iniziativa diplomatica su scala internazionale affinché si giunga

alla ratifica immediata della convenzione istitutiva del tribunale penale internazionale e ad un allargamento del suo mandato affinché vengano inclusi atti di terrorismo, a nuove misure per il disarmo nucleare e la riduzione, controllo e prevenzione dei traffici di sostanze nucleari e tossiche e del commercio di armi e di stupefacenti, a misure stringenti ed effettive di controllo e trasparenza sui mercati finanziari internazionali, in particolare sulle speculazioni finanziarie ed i paradisi fiscali;

a riaffermare l'impegno per il dialogo interculturale ed interreligioso, dando seguito alla decisione del Parlamento europeo di istituire nei prossimi mesi un forum permanente con il mondo islamico ed a rilanciare la cooperazione allo sviluppo con i paesi impoveriti, a partire dalla prossima conferenza ONU su finanza e sviluppo nel marzo 2002.

(6-00007) « Rizzo, Pecoraro Scanio, Bellillo, Bulgarelli, Cento, Cima, Cossutta Armando, Cossutta Maura, Diliberto, Lion, Nesi, Pistone, Sgobio, Zanella ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Lire 1900 = € 0,98

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0000410